Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 209

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 12 settembre 1950 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1949

1950

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 209 DEL 12 SETTEMBRE 1950:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 34: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico**: Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 % (ex 4 %), di scadenza 15 settembre 1951, delle dodici serie (dalla B 1 alla B 12) emesse in base al regio decreto-legge 27 giugno 1943, n. 559, ai quali sono stati assegnati premi nella quattordicesima estrazione eseguita il giorno 11 agosto 1950.

(3939)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1949, n. **1201**.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Gastone Marchiori », con sede nel comune di Cavazzana di Lusia (Rovigo).

N. 1201. Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Gastone Marchiori », con sede nel comune di Cavazzana di Lusia (Rovigo) viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *settembre* 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1950, n. **707**.

Erezione in ente morale dell'Ospedale per i poveri « San Luca », con sede in Vallo della Lucania (Salerno).

N. 707. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Ospedale per i poveri « San Luca », con sede in Vallo della Lucania (Salerno), viene eretto in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *settembre* 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1950, n. **708**.

Erezione in ente morale dell'Orfanotrofio maschile « Giuseppe Bietti », con sede in Caravaggio (Bergamo).

N. 708. Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Orfanotrofio maschile « Giuseppe Bietti », con sede nel comune di Caravaggio (Bergamo) viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1950, n. **709**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di San Gerardo Maiella, nel comune di Sant'Antonio Abate (Napoli).

N. 709. Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di San Gerardo Maiella, nel comune di di Sant'Antonio Abate (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1950, n. **710**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della B. V. Maria e dei SS. Giovanni e Paolo Martiri, in località Casamari del comune di Veroli (Frosinone).

N. 710. Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili. il decreto del Vescovo di Veroli in data 17 gennaio 1948, integrato con due postille, relativo alla erezione della parrocchia della B. V Maria e dei SS. Giovanni e Paolo Martiri, in località Casamari del comune di Veroli (Frosinone), e il Beneficio stesso viene autorizzato ad accettare la donazione disposta in suo favore dalla Congregazione del Sacro Ordine Cistercense di Casamari, consistente in alcuni immobili, complessivamente valutati L. 1.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1950

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1950.

Aumento dei contributi dovuti dallo Stato ai Comuni per il servizio dei locali e mobili degli uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392;

Visto il decreto interministeriale 8 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° settembre successivo;

Visto il decreto interministeriale 31 ottobre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 dicembre successivo;

Visto il decreto interministeriale 16 agosto 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 settembre successivo;

Visti i decreti interministeriali 28 novembre 1947, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 1948;

Decreta:

Art. 1.

I contributi dovuti dallo Stato ai Comuni indicati nella tabella allegata alla surricordata legge del 24 aprile 1941, n. 392, sono aumentati dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1949 del quattrocento per cento per i Comuni sedi di corte d'appello, del trecento per cento per i Comuni sedi di tribunale e del duecento per cento

per i Comuni sedi di pretura e sedi distaccate di pretura semprechè i rispettivi segretari comunali, sotto la propria personale responsabilità, attestino che i Comuni, per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari, nei suddetti anni, sostennero una spesa almeno quintupla, quadrupla o tripla di quella stabilita dalla ricordata tabella e che la suddetta maggiore spesa non fu considerata in sede di integrazione del bilancio comunale a carico del Ministero dell'interno.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 giugno 1950

Il Ministro per la grazia e giustizia
PICCIONI

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1950
Registro Grazia e giustizia n. 23, foglio n. 8. — OLIVA

(3919)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1950.

Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica di alcuni Comuni della provincia di Catania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dei comuni di Catania, Aci Castello, Aci Catena, Acireale, Aci Sant'Antonio, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Caltagirone, Castiglione, Giarre, Grammichele, Gravina, Licodia Eubea, Linguaglossa, Mascali, Mascalucia, Militello, Mineo, Mirabella, Imbaccari, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Paternò, Pedara, Piedimonte Etneo, Ramacca, Randazzo, Riposto, Sant'Agata li Battiati, Sant'Alfio, San Cono, San Giovanni la Punta, San Michele di Ganzeria, Viagrande, Vizzini, Zafferana Etnea, appartenenti alle cagorie dell'industria e della manovalanza generica involontariamente disoccupati;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni novanta del sussidio straordinario di disoccupazione di cui al titolo 3°, cap. 3° della legge 29 aprile 1949, n. 264, ai lavoratori appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica dei comuni di Catania, Aci Castello, Aci Catena, Acireale, Acî Sant'Antonio, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Caltagirone, Castiglione, Giarre, Grammichele, Gravina, Licodia Eubea, Linguaglossa, Mascali, Mascalucia, Militello, Mineo, Mirabella, Imbaccari, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Paternò, Pedara, Piedimonte Etneo, Ramacca, Randazzo, Riposto, Sant'Agata li Battiati, Sant'Alfio, San Cono, San Giovanni La Punta, San Michele di Ganzeria, Viagrande, Vizzini, Zafferana Etnea, involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1950

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

p. *Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1950
Registro Lavoro e previdenza n. 7, foglio n. 124. — LAMICELA

(3900)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1950.

Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica di alcuni Comuni della provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dei comuni di Afragola, Arzano, Bagoli, Boscoreale, Boscotrecase, Caivano, Casoria, Cercola, Frattaminore, Gragnano, Lacco Ameno, Marigliano, Nola, Pomigliano d'Arco, Portici, Sant'Anastasia, Sant'Antimo, San Giuseppe Vesuviano, San Giorgio a Cremano, Somma Vesuviana, Grumo Nevano, Forio d'Ischia (Napoli) appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica involontariamente disoccupati;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni novanta del sussidio straordinario di disoccupazione di cui al titolo 3°, cap. 3° della legge 29 aprile 1949, n. 264, ai lavoratori appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica dei comuni di Afragola, Arzano, Bagoli, Boscoreale, Boscotrecase, Caivano, Casoria, Cercola, Frattaminore, Gragnano, Lacco Ameno, Marigliano, Nola, Pomigliano d'Arco, Portici, Sant'Anastasia, Sant'Antimo, San Giuseppe Vesuviano, San Giorgio a Cremano, Somma Vesuviana, Grumo Nevano, Forio d'Ischia (Napoli) involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1950

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

p. *Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1950
Registro Lavoro e previdenza n. 7, *foglio n.* 126. — LAMICELA

(3901)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1950.

Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica di alcuni Comuni della provincia di Vicenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dei comuni di Altavilla Vicentina, Arsiero, Arsignano, Asiago, Bassano, Caldogno, Caltrano, Castelgomberto, Chiampo, Chiuppano, Cismon del Grappa, Cogollo Cengio, Congo, Cornedo, Creazzo, Dueville, Enego, Foza, Gallio, Lonigo, Lugo, Lusiana, Malo, Marano, Marostica, Montecchio Maggiore, Montecchio Precalcino, Monticello Conte Otto, Nove, Pedemonte, Pianezze, Piovene, Povea, Recoaro, Roana, Rossano, Rotzo, San Nazzario, Sant'Orso, San Vito di Leguzzano, Sarceto, Schio, Thiene, Torrebelvicino, Torli di C., Tretto, Valdagno, Velo d'Astico, Vicenza, Villaverla, Zanè, Zuliano appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica involontariamente disoccupati;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni novanta del sussidio straordinario di disoccupazione di cui al titolo 3°, cap. 3° della legge 29 aprile 1949, n. 264, ai lavoratori appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica dei comuni di Altavilla Vicentina, Arsiero, Arsignano, Asiago, Bassano, Caldogno, Caltrano, Castelgomberto, Chiampo, Chiuppano, Cismon del Grappa, Cogollo Cengio, Congo, Cornedo, Creazzo, Dueville, Enego, Foza, Gallio, Lonigo, Lugo, Lusiana, Malo, Marano, Marostica, Montecchio Maggiore, Montecchio Precalcino, Monticello Conte Otto, Nove, Pedemonte, Pianezze, Piovene, Povea, Recoaro, Roana, Rossano, Rotzo, San Nazzario, Sant'Orso, San Vito di Leguzzano, Sarceto, Schio, Thiene, Torrebelvicino, Torli di C., Tretto, Valdagno, Velo d'Astico, Vicenza, Villaverla, Zanè, Zuliano involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1950

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

p. *Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1950
Registro Lavoro e previdenza n. 7, *foglio n.* 127. — LAMICELA

(3902)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1950.

Trasferimento del comune di Castel di Sasso dalla circoscrizione degli uffici finanziari di Capua a quelli di Santa Maria Capua Vetere.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, recante espressa delega al Ministro per le finanze di apportare le necessarie variazioni alle circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare le attuali circoscrizioni degli Uffici delle imposte dirette e del registro di Capua al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Castel di Sasso un migliore accesso agli uffici finanziari per la maggior vicinanza e facilità di mezzi di comunicazione di tale Comune alla sede di Santa Maria Capua Vetere;

Decreta:

Il comune di Castel di Sasso viene trasferito dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Capua a quella dei corrispondenti uffici di Santa Maria Capua Vetere.

Roma, addì 1° agosto 1950

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1950
Registro Finanze n. 19, foglio n. 338. — LESEN

(3874)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1950.

Composizione e attribuzioni del Comitato tecnico amministrativo della Sezione autonoma di credito industriale del Banco di Sardegna.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 691, e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto Ministeriale 18 marzo 1949;

Vista la legge 26 febbraio 1948, n. 3;

Visto il decreto Presidenziale 19 maggio 1949, n. 250;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

E' approvato l'allegato decreto del Presidente della giunta regionale della Regione Antonoma della Sardegna in data 1° luglio 1950, composto di n. 7 articoli.

Il presente decreto, con l'allegato decreto Presidenziale, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 settembre 1950

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per l'industria e per il commercio
TOGNI

Decreto Presidenziale 1° luglio 1950, concernente il regolamento circa la composizione e le attribuzioni del Comitato tecnico amministrativo della Sezione autonoma di credito industriale del Banco di Sardegna.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna;

Ritenuta la necessità di stabilire le norme relative alla composizione e alle attribuzioni del Comitato tecnico amministrativo della Sezione autonoma di credito industriale del Banco di Sardegna;

Visti gli articoli 18 e 28 dello statuto del Banco di Sardegna, approvato con decreto Ministeriale 18 marzo 1949;

Visto il parere espresso dal Consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna con deliberazione in data 10 maggio 1950;

Decreta:

I. — *Composizione.*

Art. 1.

Il Comitato tecnico amministrativo della Sezione autonoma di credito industriale del Banco di Sardegna, previsto dall'art. 18 dello statuto del Banco, è composto dal presidente e da sei membri, nominati con decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna su proposta del Consiglio di amministrazione del Banco.

Il Comitato tecnico amministrativo, a termini del citato art. 18 è presieduto dal direttore generale del Banco o dalla persona designata dal Consiglio di amministrazione a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

La designazione dei sei componenti da parte del Consiglio di amministrazione viene fatta con la scelta di tre membri, uno da ciascuna delle terne da richiedere alle Camere di commercio della Sardegna e di altri tre membri da effettuare liberamente col criterio di integrare le competenze e la rappresentanza delle industrie interessate.

Per le operazioni di finanziamento da effettuarsi in applicazione del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e dell'art. 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, in conformità dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, « nonchè della legge 9 maggio 1950, n. 261, od in applicazione dei successivi provvedimenti che comportino stanziamento di fondi statali, da investirsi nella Regione ». Il Comitato tecnico amministrativo è integrato dalla partecipazione con voto deliberativo di altri sei membri, rispettivamente nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero del tesoro, dal Ministero dell'industria e commercio, dal Ministero della marina mercantile, dal Ministero del lavoro e previdenza sociale, dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna.

I membri del Comitato tecnico amministrativo durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Qualora un membro del Comitato tecnico amministrativo cessi per qualunque motivo dall'Ufficio prima del termine del suo mandato chi è chiamato a sostituirlo resta in carica per il tempo in cui vi sarebbe rimasto il membro sostituito.

Ai componenti il Comitato tecnico amministrativo spetta una medaglia di presenza, diarie e rimborso spese di viaggio, quando per l'espletamento delle loro attribuzioni debbano recarsi fuori della rispettiva residenza.

La misura delle corresponsioni è stabilita nel modo previsto al n. 19 dell'art. 8 dello statuto del Banco.

Art. 2.

Non possono far parte del Comitato tecnico amministrativo gli amministratori, i sindaci e i diretori di altri istituti di credito o di altri enti che abbiano rapporti di affari con la sezione, coloro che abbiano lite pendente e, nello stesso Comitato, i parenti ed affini sino al terzo grado, salvo le deroghe da stabilirsi caso per caso dagli organi tutori.

Art. 3.

Il Comitato tecnico amministrativo si riunisce di regola una volta al mese, convocato dal presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso contenente l'ordine del giorno, da spe-

dirsi con lettera raccomandata almeno sette giorni prima della data di convocazione, salvo il caso particolare d'urgenza.

Il Comitato tecnico amministrativo può essere convocato anche in via straordinaria tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno tre membri di esso.

Art. 4.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato tecnico amministrativo è necessario l'intervento di almeno due terzi dei suoi componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità di voti, prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci.

Le deliberazioni sono prese con voto espresso, fatta eccezione dei casi in cui venga richiesta a maggioranza la votazione segreta.

Le deliberazioni prese su oggetti non iscritti all'ordine del giorno sono valide unicamente nel caso in cui il Comitato tecnico amministrativo risulti al completo e deliberi all'unanimità l'inclusione dell'argomento fra quelli da discutersi.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario del Banco designato dal presidente. Tali funzioni vengono assunte da un membro del Comitato nel caso in cui, per motivi particolarmente delicati, la seduta abbia carattere riservato.

Per ogni adunanza del Comitato viene redatto un verbale che, debitamente approvato, è trascritto in apposito libro e sottoscritto dal presidente o dal segretario, il quale ultimo ne rimette copia al Consiglio di amministrazione del Banco.

I componenti il Comitato tecnico amministrativo non possono prendere parte alle deliberazioni su argomenti che concernono affari nei quali essi o il coniuge o i loro parenti ed affini sino al secondo grado siano direttamente o indirettamente interessati.

II. — *Attribuzioni.*

Art. 5.

Il Comitato tecnico amministrativo ha di regola il compito di:

a) esaminare e studiare le richieste di finanziamento inoltrate dalle ditte, accertando in particolare l'esistenza dei requisiti prescritti da norme di legge, dallo statuto e dal regolamento;

b) formulare il proprio giudizio motivato sulla ammissibilità delle richieste dette a predisporre lo schema di deliberazione per l'accoglimento totale o parziale ovvero per il rigetto di esse, tenendo conto, fra l'altro, dei limiti posti dalla entità dei fondi disponibili per i fini in ordine ai quali le richieste di finanziamento vanno considerate;

c) predisporre, in conformità alle norme esistenti ed a quelle che venissero successivamente emanate in materia di finanziamenti industriali, istruzioni e regole circa le richieste di finanziamento e la relativa istruttoria;

d) dare suggerimenti ed esprimere voti al Consiglio di amministrazione del Banco su argomenti di interesse della Sezione di credito industriale.

La decisione definitiva di competenza del Banco sui provvedimenti e materie di cui ai punti elencati qui sopra è adottata dal Consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna, che delibera in proposito, sentito il Comitato tecnico amministrativo.

Nei casi richiamati al quarto comma dell'art. 1 del presente regolamento le decisioni adottate dal Comitato tecnico amministrativo sono trasmesse al Consiglio di amministrazione del Banco per l'ulteriore corso.

Art. 6.

Il Comitato tecnico amministrativo esprime il proprio parere:

a) sui criteri di massima da seguirsi circa la provvista e l'impiego dei fondi;

b) sulla misura del saggio di interesse da applicarsi per le varie operazioni di finanziamento industriale;

c) sulla eventuale costituzione di gestioni separate per quelle speciali forme di credito industriale che venissero affidate alla Sezione da apposite disposizioni di legge;

d) sulla organizzazione, direttive e limiti di competenza da affidare alle dipendenze del Banco le quali agiscono come uffici della Sezione;

e) sulla emissione di obbligazioni e buoni fruttiferi entro i limiti di importo e di tasso fissati dalla autorità tutoria;

f) sull'acquisto, vendita e permuta di stabili, nonchè sulla concessione di sussidi e contributi per scopi benefici, assistenziali e culturali;

g) sulle cessioni di crediti in sofferenza e transazione con qualunque modalità, nonchè sulla eliminazione delle scritture dei crediti inesigibili;

h) sul bilancio e conto economico della Sezione e circa la ripartizione degli utili secondo il disposto dell'art. 27 dello statuto del Banco, nonchè circa le determinazioni della somma annuale a titolo di contributo della Sezione alle spese generali di amministrazione.

Il Comitato tecnico amministrativo darà inoltre ogni altro parere tecnico che gli sia richiesto dal Consiglio di amministrazione del Banco.

Art. 7.

E' consentito al Comitato tecnico amministrativo, qualora ne ravvisi la necessità, di proporre modifiche al presente regolamento. L'approvazione di dette modifiche avverrà nel modo stabilito dall'art. 18 dello statuto del Banco di Sardegna.

Cagliari, addì 1° luglio 1950

Il Presidente: CRESPELLANI

Visto, *il Ministro per l'industria e il commercio*
TOGNI

Visto, *il Ministro del tesoro*
PELLA

(3918)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Autorizzazioni al trasporto di cose in conto di terzi per l'anno 1950 nella provincia di Latina

A norma del secondo comma dell'art. 3, decreto Ministeriale 26 maggio 1950, ed a parziale modifica del provvedimento Ministeriale pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1950, pag. n. 65, il rilascio di nuove autorizzazioni al trasporto di merci in conto di terzi per la provincia di Latina, ai sensi dell'art. 4, decreto Ministeriale 8 giugno 1949, nell'anno 1950, per gli autocarri trasferiti da altre Provincie, è limitato al 10 % del totale delle autorizzazioni rilasciate nella provincia di Latina alla data del 30 novembre 1949.

(3925)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modificazione di confini e riduzione di superficie di zona venatoria di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Cardano al Campo, Ferno e Lonate Pozzolo, dell'estensione di ettari 1050, di cui al decreto Ministeriale 30 settembre 1949, viene così delimitata:

a *nord*: strada aeroportuale Malpensa-Cardano al Campo fino al Ciglione;

ad *est*: strada consorziale Ciglione-Malpensa-cascina Costa;

a *sud*: strada comunale per Ferno, indi confine riserva di Ferno fino alla cascina Costa;

ad *ovest*: strada aeroportuale Malpensa; confine riserva « Del Dosso » indi confine riserva Caproni fino alla strada comunale per Ferno.

La superficie della nuova zona è di ettari 620 circa.

(3864)

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruoli d'anzianità del personale dipendente dalla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette, secondo la situazione al 1° gennaio 1950.

Si avverte che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli d'anzianità del personale dipendente dalla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, secondo l'anzianità al 1° gennaio 1950.

(3906)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 162

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 12 settembre 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,82	143,20
» Firenze	624,85	143,50
» Genova	624,82	143 —
» Milano	624,83	143,20
» Napoli	624,75	143,15
» Palermo	624,85	143,50
» Roma	624,81	143,20
» Torino	624,85	143,40
» Trieste	624,83	143,20
» Venezia	624,825	143,725

Media dei titoli del 12 settembre 1950

Rendita 3,50 % 1906	70,525
Id. 3,50 % 1902	68,40
Id. 3 % lordo	47,30
Id. 5 % 1935	99,475
Redimibile 3,50 % 1934	72 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,65
Id. 5 % 1936	93,95
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	99,825
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,95
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,575
Id. 5 % convertiti 1951	100,225
Id. 5 % (scadenza 1959)	99,125

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 12 settembre 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,82
1 franco svizzero	» 143,20

Cambi di compensazione vigenti
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/ spese portuali transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

13ª Estrazione delle cartelle 4,50 % ordinarie di credito comunale e provinciale

Si notifica che il giorno 23 ottobre 1950, in Roma in una sala aperta al pubblico in via Goito, 4, avranno inizio le operazioni relative alla 13ª Estrazione dei titoli di credito comunale e provinciale 4,50 % ordinario, emessi a seguito del regio decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1900.

Saranno sorteggiati, in conformità del piano sottoindicato per il rimborso al 1° gennaio 1951, n. 158 titoli pari a n. 2610 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 2.610.000:

n. 35 unitari capitale nominale	L. 35.000
n. 31 quintupli capitale nominale	» 155.000
n. 32 decupli capitale nominale	» 320.000
n. 30 ventupli capitale nominale	» 600.000
n. 30 cinquantupli capitale nominale	» 1.500.000
Totale n. 158	L. 2.610.000

I numeri dei titoli sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 settembre 1950

Il direttore generale: BONANNI

(3892)

42ª Estrazione delle cartelle 3,75 % ordinarie di credito comunale e provinciale

Si notifica che il giorno 2 ottobre 1950, in Roma, in una sala aperta al pubblico in via Goito, 4, avranno inizio le operazioni relative alla 42ª estrazione di titoli di credito comunale e provinciale 3,75 % ordinario.

Saranno sorteggiati, in conformità del piano sottoindicato per il rimborso dal 1° gennaio 1951, n. 1517 titoli, pari a numero 3464 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 3.464.000:

n. 1.164 unitari capitale nominale	L. 1.164.000
n. 246 quintupli capitale nominale	» 1.230.000
n. 107 decupli capitale nominale	» 1.070.000
Totale n. 1.517	L. 3.464.000

I numeri dei titoli sorteggiati saranno pubblicati in un supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 settembre 1950

Il direttore generale: BONANNI

(3893)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia Torino-Savona-Acqui

Si notifica che il giorno 2 ottobre 1950, alle ore 10 in Roma, via Goito n. 1, presso la Direzione generale del debito pubblico, in una sala aperta a pubblico, avrà luogo la 76ª estrazione delle obbligazioni emesse per la ferrovia Torino-Savona-Acqui, passate a carico dello Stato in dipendenza delle convenzioni 19 novembre 1868 e 14 giugno 1870, approvate con la legge 28 agosto 1870, n. 5858.

I numeri dei titoli sorteggiati saranno pubblicati in un cati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 settembre 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3891)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 2.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 % (1934)	276282	115,50	Gastone *Vittorio* fu Vittorio, minore.	Gastone *Vittoria* fu Vittorio, minore.
Id.	410824	119 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	376258	647,50	Ragosta *Luigi* di Gaetano, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Ottaiano (Napoli).	Ragosta *Gennaro Giuseppe Luigi* di Gaetano, minore, ecc., come contro.
Id.	399655	2.173,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	281202	2.733,50	Avallone *Maria Angela* fu Giovanni.	Avallone *Angela* fu Giovanni.
Id.	430439	5.005 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 5 % (1949) Serie H	3026	Capitale 5.000 —	Avallone Gerardo e *Maria Angela* fu Giovanni.	Avallone Gerardo e *Angela* fu Giovanni.
Id.	3065	16.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	3115	7.000 —	Avallone *Maria Angela* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Milillo Gianna di Fedele vedova Avallone.	Avallone *Angela* fu Giovanni, ecc., come contro.
Id.	3156	7.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	3213	50.500 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 5 % (1950) Serie 1ª	1325	100.000 —	Asnaghi *Alfredo* fu Antonio, vincolato per cauzione.	Asnaghi *Francesco Alfredo* fu Antonio, vincolato per cauzione.
Id.	1326	100.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	1327	16.000 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 22 agosto 1950 *Il direttore generale*: DE LIGUORO

(3781)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.